



COMUNE DI MARCON  
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA  
Ufficio Elettorale

## Cosa significa Giudice Popolare?

### Albo dei giudici popolari

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

Le iscrizioni vengono aperte **ogni 2 anni (anni dispari)** e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispose l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

### Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (albo dei giudici popolari di Corte d'assise);
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore (albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello);
- buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

1. I magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

# Compensi

I giudici popolari nominati ricevono un **compenso giornaliero** stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Attualmente ai giudici popolari **spetta un rimborso** di euro **25,82** per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro **51,65** per le prime 50 sedute e di euro **56,81** per le udienze successive.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

## Normativa di riferimento

Legge 10 aprile 1951, n. 287

Legge 5 maggio 1952, n. 405

Legge 27 dicembre 1956, n. 1441